REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/491 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell'Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione ([2]) per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8.

(3) Gli Stati membri hanno convenuto di riesaminare tali misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso condotti dagli Stati membri e dell'atteso parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sulle possibilità di pesca per il periodo 2023-2024. Secondo il parere del CIEM del 10 giugno 2022, quando si applica l'approccio precauzionale, non dovrebbero essere effettuate catture di occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 per il periodo 2023-2024 ([3]). Gli studi scientifici condotti dagli Stati membri devono ancora essere completati, di conseguenza, le misure attualmente in vigore mediante il regolamento delegato (UE) 2023/56 dovrebbero essere prorogate di un anno per continuare a sostenere la ricostituzione dello stock di occhialone.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2023/56 scade alla fine del 2023. A seguito delle domande presentate con lettere ufficiali rispettivamente il 13 settembre 2023 e il 15 settembre 2023 dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali, le misure tecniche attualmente in vigore di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 per l'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2024.

(5) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, Poiché il periodo di applicazione delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2023/56 scade il 31 dicembre 2023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2024 al fine di garantire la continuità giuridica.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 1).

([3]) CIEM. 2022. Occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2022. Parere del CIEM 2022, sbr.27.6-8. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19453802.

(6) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([4]), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([4]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

ALLEGATO

Gli allegati VI e VII de regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:

1) l'allegato VI è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la nona voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	36 cm (*) (**) (***)

(*) Tale taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2024.
(**) Nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm per le catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa.
(***) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

ii) il punto 1 sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*), l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), il nasello (*Merluccius merluccius*), il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.), la sogliola (*Solea* spp.), la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), il merlano (*Merlangius merlangus*), la molva (*Molva molva*), la molva azzurra (*Molva dypterygia*), lo sgombro (*Scomber* spp.), l'aringa (*Clupea harengus*), il sugarello (*Trachurus* spp.), l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), la spigola (*Dicentrarchus labrax*) e la sardina (*Sardina pilchardus*). Tuttavia per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), alla pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica la taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) di 40 cm fino al 31 dicembre 2024 (*).

(*) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;

b) nella parte C, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 alle navi battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.»;

2) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte A, la ventesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)	36 cm (*) (**)

(*) Tale taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2024.
(**) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;

b) nella parte C il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«5.4. Le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2024.».